

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1221**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore VALDITARA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002**

—————

Istituzione del Comitato nazionale per la valutazione  
del sistema dell’alta formazione artistica e musicale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nella scorsa legislatura il Parlamento ha riformato, attraverso la legge 21 dicembre 1999, n. 508, l'intero settore dell'istruzione artistica.

La legge n. 508 del 1999 ha creato un sistema di studi artistici e musicali di livello superiore, autonomo e distinto dal sistema universitario.

Coerentemente con i principi sanciti dall'articolo 33 della Costituzione, il legislatore ha attribuito alle istituzioni la personalità giuridica e l'autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, contabile e finanziaria dotando il sistema di un proprio organo di rappresentanza: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM).

Non vi è dubbio che la legge n. 508 del 1999 rappresenti la fonte costitutiva del sistema dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), il quale però non si esaurisce in questa.

In ottemperanza ai principi di autonomia e indipendenza che presiedono il sistema dell'AFAM, riteniamo doveroso arricchire il quadro dotando il sistema di un proprio organo di valutazione chiamato «Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale», analogamente a quanto è stato fatto per il sistema universitario con l'apposito organo Comitato nazionale per la valutazione del si-

stema universitario (legge 19 ottobre 1999, n. 370).

Il Comitato è costituito da un massimo di quindici membri, scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, tra rappresentanti del sistema artistico e musicale e non. Tra i suoi vari compiti si sottolinea soprattutto la verifica periodica degli *standard* stabiliti dai regolamenti attuativi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 508 del 1999. Verifica che, allo stato attuale, la legge n. 508 del 1999 affiderebbe, indicativamente, al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (articolo 2, comma 8, lettera l). Considerato che il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario è l'unico organo esistente legittimato a svolgere quel compito, riteniamo fondata la nostra preoccupazione che l'AFAM venga giudicato da un ingegnere o da un fisico nucleare.

Pertanto l'istituzione di questo comitato si rende necessaria in virtù delle profonde differenze esistenti tra il sistema artistico e quello universitario.

Infine, si ricorda che l'eventuale non mantenimento degli *standard* prescritti comporta la trasformazione in sede distaccata o la soppressione per le istituzioni statali e la revoca del pareggiamento o del legale riconoscimento per le istituzioni pareggiate o legalmente riconosciute.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. È istituito il Comitato nazionale per la valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale, di seguito denominato «Comitato», organo istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il compito di:

*a)* verificare periodicamente il mantenimento da parte di ogni istituzione artistica degli *standard* e dei requisiti prescritti dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

*b)* fissare i criteri per la valutazione delle attività delle istituzioni artistiche, teatrali, musicali, coreutiche e del *design*;

*c)* predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale;

*d)* promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione;

*e)* determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione delle istituzioni artistiche sono tenuti a comunicare;

*f)* attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle istituzioni artistiche o di singole strutture didattiche;

*g)* effettuare valutazioni tecniche su proposte di nuove istituzioni artistiche statali e non statali in vista dell'autorizzazione al rilascio di titoli aventi valore legale;

*h)* predisporre relazioni sullo stato di attuazione e sui risultati della programmazione didattica;

*i)* predisporre studi e documentazione sullo stato dell'istruzione artistica e musi-

cale, sull'attuazione del diritto alla studio e sugli accessi ai corsi di studi artistici e musicali;

l) predisporre studi e documentazioni per la definizione dei criteri di riparto della quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle istituzioni artistiche;

m) svolgere, su richiesta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, attività consultive, istruttorie, di valutazione, di definizione di *standard*, di parametri e di normativa tecnica, anche in relazione alle distinte attività delle istituzioni artistiche, nonché ai progetti e alle proposte presentate dalle medesime.

#### Art. 2.

##### (*Natura*)

1. Il Comitato può affidare, nei limiti delle disponibilità dell'apposito bilancio, a gruppi di esperti, enti o società specializzate lo svolgimento di ricerche e studi.

#### Art. 3.

##### (*Composizione*)

1. Il Comitato è composto da un numero massimo di quindici membri di comprovata qualificazione nel campo della valutazione, scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in una pluralità di settori metodologici e disciplinari anche in ambito estraneo al sistema dell'alta formazione. Gli estranei non possono essere in numero superiore ad un terzo.

2. Il Comitato ha durata triennale.

3. Con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinate le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

## Art. 4.

*(Segreteria tecnico-amministrativa)*

1. Il Comitato, per lo svolgimento dei propri compiti, si avvale di una segreteria tecnico-amministrativa, composta dal personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, da esperti nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e da personale assunto per specifici progetti, con un contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.





